



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 183](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 183

Data: 28-03-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE LIBERA DA VINCOLI
DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE SITE IN VIA ROVINATA 37.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che il Signor Pattarini Raul è proprietario di unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. GER, Fg. 1
mapp. 2451, sub 784 (abitazione)
mapp. 2451, sub 714 (autorimessa)

ubicate nel fabbricato sito in Via Rovinata 37, costruito dalla Cooperativa Acli Monte Medale di Lecco;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Sisad S.r.l. in data 21.12.1998 ed avente n. 726557/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;

Dato atto altresì che con atto n. 45495/11381 del 7 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Fabroni, la Cooperativa Acli Monte Medale subentra alla Soc. Sisad S.r.l.;

Rilevato che detta convenzione è stata sottoscritta successivamente all'entrata in vigore della L. 179/1992

Vista la nota con la quale il Signor Pattarini Raul ha chiesto di vendere le proprie unità immobiliari, a prezzo liberamente trattato tra le parti;

Visto il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.07.2012, immediatamente eseguibile;

Rilevato che con la medesima deliberazione di C.C. è stato approvato l'ordine del giorno per il quale, il citato Regolamento, in attesa del parere della Corte dei Conti, è attuabile solo ed esclusivamente per le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 179 del 17.02.1992;

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 21 marzo 2013, immediatamente eseguibile, il sig. Pattarini è stato autorizzato, nelle more di eventuali modifiche al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.07.2013, ad alienare liberamente le proprie unità immobiliari realizzate in regime di edilizia economica e popolare e soggette a convenzione stipulata successivamente all'entrata in vigore della L. 179/1992, seguendo il dettato del Regolamento stesso;

Considerato che l'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare", al punto 1) della lettera b) stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione/cessione, il trasferimento degli alloggi e delle relative pertinenze -nonché la costituzione sui medesimi di diritti reali di godimento - potrà avvenire senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione, a fronte del versamento di un corrispettivo determinato ai sensi del dettato dello stesso art. 8 lettera b), punto 1);

Considerato altresì che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra consente la deroga delle convenzioni già stipulate, applicando alle stesse le nuove disposizioni normative;

Vista la valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, da cui risulta che l'importo che il signor Pattarini Raul dovrà corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare

liberamente le unità immobiliari in argomento, è pari ad € 0,00;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare il signor Pattarini Raul, senza ulteriori oneri e/o adempimenti, alla vendita libera delle proprie unità immobiliari, in quanto nulla è dovuto a questa Amministrazione per il rilascio della successiva e necessaria liberatoria;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e che "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Richiamata la Legge n.228 del 24.12.012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con l'art.1, comma 381, che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di prendere atto del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21 marzo 2013;
2. Di autorizzare, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente il signor Pattarini Raul residente a Lecco in Via Rovinata n. 37, ad alienare liberamente i propri beni immobili di cui alla premessa e soggetti alla Convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Sisad S.r.l. in data 21.12.1998 ed avente n. 726557/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana e successivo atto n. 45495/11381 del 7 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Fabroni, la Cooperativa Acli Monte Medale subentra alla Soc. Sisad S.r.l.;
3. Di dare atto, che per la vendita di cui al precedente punto 2), nulla è dovuto a questa Amministrazione, così come risulta dalle valutazioni effettuate dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 8 lettera b) punto 1) del Regolamento comunale per l'attuazione degli

interventi di edilizia economica e popolare;

4. Di disporre, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 8 del citato Regolamento, che nei rispettivi atti di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini di cui al precedente punto 2).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnuovo

in t.a. DEL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Paolo Ripamonti